

SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA

Premesso che:

- la Commissione Europea con la decisione CCI 2014 IT16RFOP017 ha approvato determinati elementi del Programma POR 2014-2020 nella Regione Toscana ;
- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 180 del 02/03/2015 ha preso atto della decisione della Commissione Europea CCI 2014 IT16RFOP017;
- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina di cui al Regolamento UE n. 1303/2013 e del Reg. UE n. 651/2014;
- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale ha approvato le procedure e le modalità per la concessione di agevolazioni a valere
- la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Contratto ...e/o dal Decreto Dirigenziale di concessione delle agevolazioni, secondo le previsioni del (citare norma istitutiva), sono disciplinate nel medesimo Contratto (ovvero decreto), nonché dalle disposizioni di legge sulla revoca delle agevolazioni pubbliche;
- il Decreto Dirigenziale prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;
- in data è stato sottoscritto il Contratto ... e/o il decreto di concessione delle agevolazioni, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
- il Signor nato a il Cod. Fiscale, in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in....., P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n., (in seguito denominato "**Contraente**") in qualità di beneficiario del seguente aiuto di cui pari a complessivi Euro (.....), concesso dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. del e disciplinato dal Contratto sottoscritto con la Regione Toscana in data ha richiesto a (in qualità di soggetto gestore) il pagamento a titolo di anticipo di Euro(.....);
- ai sensi del l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 107 TUB per un importo complessivo di Euro (.....), pari al% dell'aiuto rimborsabile concesso, oltre interessi e spese di recupero;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;
- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;
- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. 3 del 23/07/2012.

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante del p r e s e n t e a t t o , la sottoscritta..... (in seguito denominata per brevità **"Banca"** o **"Società"**) con sede legale in via....., iscritta nel registro delle imprese di al n , iscritta all'albo/elenco..... a mezzo dei sottoscritti/o signori/e:
..... nato a.....
il
..... nato a.....
il
nella loro rispettiva qualità di , casella di P.E.C.

dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Toscana/ARTEA (di seguito denominata **"Ente garantito"**), fino alla concorrenza dell'importo di Euro..... corrispondente all'anticipo erogato, oltre la maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti

Condizioni generali

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

La "Società", rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all' "Ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro (.....) erogata a titolo di anticipazione al "Contraente" qualora il "Contraente" non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato da o non abbia provveduto a rinnovare la polizza in scadenza.

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) di volta in volta vigente, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione fino alla data del rimborso.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine previsto per la presentazione della rendicontazione del progetto agevolato, pertanto fino alcon proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo gli eventuali svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall' "Ente garantito", attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione dell'agevolazione.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto sei mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione da parte dell' "Ente garantito". Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata automaticamente con l'approvazione della rendicontazione finale di spesa mediante decreto dirigenziale che sarà trasmesso da

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l'"Ente garantito" provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte di in nome e per conto dell' "Ente garantito", cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), *maggiorato (ove previsto nel bando o nella normativa di riferimento)*:

a) di cinque punti percentuali con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora;

b) della maggiorazione prevista dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012.

La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'"Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c..

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14:

1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;

2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP;

3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14.⁶⁰

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla “Società”

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R., indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

Articolo 7 – Foro competente

In caso di controversia tra “Società”, “Contraente”, “Ente garantito” sorta sulla presente garanzia il Foro competente, è esclusivamente quello di Firenze.

A tal fine “Società”, “Contraente” e “Ente garantito” prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

Articolo 8 - Clausole finali

Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le recenti disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell’introdurre modifiche all’art.107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l’ottenimento dell’autorizzazione che “la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica”. Il riferimento all’elenco speciale ex art. 107 è riferibile al TUB previgente, in quanto il D. Lgs. n. 141/2010 di modifica è in attesa della norme attuative. Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012.

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte del “Ente garantito” non sia comunicato al “Contraente” che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente Società

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto “Contraente” e la “Società” dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 1 (Oggetto della garanzia)

Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 (Requisiti soggettivi)

Art. 6 (Forma della comunicazione alla “Società”)

Art. 7 (Foro competente)

Contraente Società

N.B. Sottoscrivere con la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata